

Le sanzioni

Nel periodo estivo, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo vigono le seguenti disposizioni:

- è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano scintille o braci, fumare o compiere ogni operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- è vietato ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;
- nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell'ambito delle suddette discariche è vietata la combustione dei rifiuti quale metodo di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;
- entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 1 giugno al 30 settembre l'accensione di fuochi;
- dal 1 giugno al 30 settembre 2008 è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese.

Si richiamano anche le disposizioni dell'art. 59 del testo unico 18.6.1931, n.773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l'abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessare il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi.

I Comandi militari e di Polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi. Le sanzioni amministrative previste dall'art.3 della legge 9.10.1967, n.950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sono elevate ai sensi della legge 4.8.1984, n.424, nel minimo a euro 51,00 e nel massimo di euro 516,00.

Durante il periodo di massima pericolosità di incendi boschivi gli Enti gestori quale misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica di rifiuti una fascia almeno di 40 metri sgombra da stoppie, erbe secche, o altro materiale infiammabile. Per l'abbruciamento delle stoppie oltre i 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale nelle Amministrazioni Provinciali. Il Corpo Forestale dello Stato,

i Sindaci, i Presidenti delle Comunità Montane, le Associazioni preposte alla protezione della natura, sono tenuti a dare alle presenti prescrizioni e divieti la più ampia diffusione nell'ambito delle rispettive competenze.

IL NUCLEO INVESTIGATIVO CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI:

Il Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo (N.I.A.B) è stato istituito il 10 Agosto 2000; ha funzioni di indirizzo delle azioni e delle attività, di analisi degli incendi, di formazione del personale, di supporto investigativo, operativo e logistico per gli Uffici territoriali del Corpo forestale dello Stato.

PENE PREVISTE:

Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, proprio o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l'incendio è cagionato per colpa, è prevista la reclusione da 1 a 5 anni.

Le pene sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente, le pene sono aumentate della metà.

UNA PROTEZIONE A 360°

Si è registrata secondo i rilevamenti degli ultimi anni, una tendenza al contenimento delle superfici attraversate dagli incendi. Tutto ciò è sostanzialmente dovuto, a parità di fattori climatici, alla maggiore incisività e organizzazione delle azioni di protezione civile; azioni che hanno spesso bisogno del coinvolgimento di tutti i cittadini.

Sala Operativa Unificata Permanente

Numero Verde
800.861016

Numero Verde
800.860146

1515

115

